



DECRETO 8 gennaio 1992 n.1 (pubblicato il 13 gennaio 1992)

Disposizioni circa indennità professionali

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.7 della Legge 10 dicembre 1991 n.151;

Visto il Protocollo aggiuntivo al contratto di lavoro del pubblico impiego per il triennio 1991/1992/1993 sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 28 novembre 1991;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 30 dicembre 1991 n.2;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

Le indennità professionali previste dall'Allegato alla Legge 23 ottobre 1990 n.118 sono rivalutate del 6% per il 1991 e del 6% per il 1992.

Sono soggetti allo stesso aggiornamento i supplementi di valutazione e le indennità di reperibilità.

Art.2

Ai sensi dell'art.2 della Legge 17 marzo 1988 n.50 le indennità professionali previste dal Decreto 16 dicembre 1991 n.153 per il personale sanitario medico veterinario e per il personale farmacista, sono calcolabili ai fini pensionistici ma non ai fini della liquidazione di fine servizio.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 gennaio 1992/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Edda Ceccoli - Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva